

Corte di giustizia dell'Unione europea COMUNICATO STAMPA n. 107/17

Lussemburgo, 19 ottobre 2017

Stampa e Informazione

Sentenza nella causa C-65/16 Istanbul Lojistik /Ltd/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatóság

La tassa ungherese sugli autoveicoli non è compatibile con l'accordo di associazione CEE-Turchia

Questa tassa costituisce, infatti, una tassa con effetto equivalente a un dazio doganale, la cui imposizione è vietata da tale accordo

La Istanbul Lojistik è una società turca che effettua trasporti su strada dalla Turchia verso l'UE. Nel marzo 2015, l'amministrazione finanziaria ungherese ha accertato che non era stata versata la tassa ungherese sugli autoveicoli per un autocarro di detta società che trasportava prodotti tessili dalla Turchia verso la Germania.

Le autorità ungheresi hanno quindi imposto alla Istanbul Lojistik il pagamento della tassa in questione, pari a HUF 60 000 (circa 200 euro) e hanno parimenti inflitto a detta società sanzioni per un importo di HUF 600 000 (circa 2 000 euro). La Istanbul Lojistik ha allora introdotto ricorso dinanzi allo Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (tribunale amministrativo e del lavoro di Szeged, Ungheria) contro le decisioni di dette autorità, facendo valere, segnatamente, che la tassa in questione costituisce una tassa con effetto equivalente a un dazio doganale, la cui imposizione con riguardo agli scambi di merci tra l'UE e la Turchia è vietata dalla decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia¹ di attuazione delle disposizioni dell'accordo di associazione CEE-Turchia² relative alla fase finale dell'unione doganale.

Il giudice ungherese chiede alla Corte di giustizia se la tassa contestata sia compatibile con la summenzionata decisione.

Con la sentenza odierna, la Corte ricorda, anzitutto, che, in forza di tale decisione, i dazi doganali nonché le tasse con effetto equivalente a tali dazi sono aboliti tra l'UE e la Turchia. A tal riguardo, la Corte precisa che le disposizioni di tale decisione vanno interpretate conformemente alla giurisprudenza della Corte sulle disposizioni del trattato FUE relative alla libera circolazione delle merci.

In tal senso, la Corte sottolinea che qualsiasi onere pecuniario imposto unilateralmente, indipendentemente dalla sua denominazione, dalle sue modalità e dal suo importo, che colpisca le merci che attraversano una frontiera, quando non si tratti di un dazio doganale in senso proprio, costituisce una tassa con effetto equivalente a un dazio doganale.

La Corte rileva quindi che una tassa, il cui fatto generatore è il trasporto di merci e che è riscossa non su un prodotto in quanto tale, ma per un servizio necessario in relazione con il prodotto, può parimenti essere soggetta alle prescrizioni derivanti dal principio di libera circolazione delle merci. In tale contesto, la Corte constata che l'importo della tassa in questione dipende da criteri legati, in particolare, alla quantità di merci che possono essere trasportate e alla loro destinazione. Consequentemente, la Corte statuisce che la tassa controversa, anche se non è riscossa sui

-

¹ Decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia, del 22 dicembre 1995, relativa all'attuazione della fase finale dell'unione doganale (GU 1996, L 35, pag. 1).

² Accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, firmato il 12 settembre 1963 ad Ankara dalla Repubblica di Turchia, da un lato, e dagli Stati membri della CEE e dalla Comunità, dall'altro, concluso, approvato e confermato a nome di quest'ultima con la decisione 64/732/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1963 (GU 1964, 217, pag. 3685).

prodotti in quanto tali, colpisce, al momento dell'attraversamento della frontiera ungherese, non il servizio di trasporto in quanto tale, ma le merci trasportate da veicoli immatricolati in Turchia.

In tale contesto, la Corte statuisce che la tassa contestata, che colpisce unilateralmente le merci per il fatto che attraversano la frontiera, costituisce una tassa con effetto equivalente a un dazio doganale ai sensi della decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione e non è pertanto compatibile con questa decisione.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il testo integrale della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su « <u>Europe by Satellite</u>» ☎ (+32) 2 2964106